# COMUNE DI VENEZIA

Estratto dal registro delle deliberazioni della **GIUNTA COMUNALE**

N° 502 di SEDUTA DEL **27 OTTOBRE 2011**

| Presenti | Assenti | | |
|---|---|---|---|
| ■ | ☐ | **Giorgio ORSONI** | Sindaco |
| ■ | ☐ | **Sandro SIMIONATO** | V.Sindaco,Assessore |
| ■ | ☐ | **Tiziana AGOSTINI** | Assessore |
| ■ | ☐ | **Ugo BERGAMO** | " |
| ■ | ☐ | **Gianfranco BETTIN** | " |
| ☐ | ■ | **Andrea FERRAZZI** | " |
| ■ | ☐ | **Bruno FILIPPINI** | " |
| ■ | ☐ | **Pier Francesco GHETTI** | " |
| ■ | ☐ | **Alessandro MAGGIONI** | " |
| ■ | ☐ | **Ezio MICELLI** | " |
| ■ | ☐ | **Roberto PANCIERA** | " |
| ■ | ☐ | **Antonio PARUZZOLO** | " |
| ■ | ☐ | **Carla REY** | " |
| **12** | **1** | | |

Presiede la seduta il Sindaco **Giorgio ORSONI**

Partecipa il Segretario Generale **Rita CARCO'**

PD n. 701/2011 Seduta del 27 ottobre 2011

N. 502 - :

***Determinazione, ai sensi dell'art.49 ter e art 49 quater, del Regolamento di Polizia Urbana, delle aree caratterizzate da "evidenti fenomeni di degrado e/o di allarme sociale" e delle relative limitazioni – determinazione della somma dovuta a titolo di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.***

**LA GIUNTA COMUNALE,**

Su proposta del Sindaco

**Richiamati:**

- L'art.49 ter del Regolamento di polizia urbana, prevede che *"Nelle aree della città in cui si evidenzino fenomeni di degrado e/o di allarme sociale consistenti soprattutto in assembramenti di numerose persone che, stazionanti all'esterno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, consumino sulla pubblica via bevande in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, potranno essere imposte limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande siti all'interno di dette aree. Le suddette aree e le tipologie di limitazioni sono stabilite con deliberazione di Giunta Comunale."*
- L'art.49 quater del Regolamento di polizia urbana, prevede che *"Nelle aree della città in cui si evidenzino i fenomeni di cui al precedente articolo 49 ter, le relative limitazioni alle attività di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande potranno essere precedute da limitazioni agli orari di fruizione dei plateatici, con obbligo di non utilizzo degli stessi da parte degli esercenti. Le suddette aree e le tipologie di limitazioni sono stabilite con deliberazione di Giunta comunale. Potranno inoltre essere imposti a esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande divieti di porre in essere qualsiasi forma e tipologia di spettacolo sul suolo pubblico e presso i plateatici dei pubblici esercizi, nonché il suono di strumenti musicali di qualsiasi tipo, ici compreso l'impiego anche dei soli impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione musicale. Potranno inoltre essere imposti, all'interno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, divieti di porre in essere qualsiasi forma di spettacolo e di intrattenimento musicale, ivi compreso l'impiego anche dei soli impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione musicale".*

**Visto che:**

- In data 19 luglio 2010 il Commissariato P.S. di San Marco inviava alla Procura della Repubblica di Venezia una cndr a carico di *OMISSIS* , gestore di un pubblico esercizio sito in Venezia – Campo Santa Margherita, ipotizzando a carico dello stesso una violazione all'art.659 del c.p. Su tale cndr veniva incardinato il Proc. Pen. nr. *OMISSIS.*

In data 24 settembre 2010 , il Sost. Proc. *OMISSIS*, titolare dell'indagine, delegava il citato Commissariato di P.S. all'effettuazione, tramite ARPAV, di rilevazioni fonometriche per *"verificare l'eventuale inquinamento acustico prodotto dal locale OMISSIS ... verificando il rispetto dei limiti acustici di zona, specie in ore notturne".*

Trattavasi non di una rilevazione "dedicata" del locale oggetto di attenzione, ma una ben più ampia rilevazione "zonale"; da tempo giungevano infatti esposti di residenti di Campo Santa Margherita rappresentando il grado di disagio acustico insistente su tutta l'area.

Nel periodo ottobre-novembre 2010 venivano svolte le campagne di misurazione disposte dall'Autorità Giudiziaria; gli esiti di tali rilevazioni venivano trasmesse al Direttore Generale del Comune ed al Comandante Generale del Corpo di Polizia Locale in data 4 febbraio 2011.

**Atteso che** sono stati emanati i seguenti provvedimenti:

**1) Ordinanza del Sindaco nr.107/2011.**

La relazione di ARPAV stabiliva che *"... risulta evidente che gli edifici affacciati sul Campo Santa Margherita, in periodo diurno ma soprattutto in periodo notturno, sono esposti non sporadicamente a livelli sonori in facciata superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e dalla classificazione acustica del Comune di Venezia. In particolare, il superamento del limite assume proporzioni imponenti nel periodo notturno. Ciò è vero per tutte le quattro posizioni monitorate in Campo Santa Margherita, anche se in misura diversa... "*.

Ed ancora, che *"la situazione è resa ancora più grave se si considera il fatto che questi elevatissimi livelli sonori sono in realtà livelli mediati sulle 8 ore del periodo notturno, comprese fra le ore 22 e le ore 6, ma tali valori sono calcolati mediando nel tempo livelli che raggiungono le loro punte massime, non di rado superiori ai 75 dB(A), nelle ore centrali della notte, nelle quali il riposo delle persone dovrebbe essere tutelato nella massima misura...//...e che simili livelli sonori non trovano riscontro in altri ambiti del centro storico di Venezia, non caratterizzati da presenza di pubblici esercizi con apertura notturna né da modalità di fruizione collettiva del tipo di quelle riscontrabili in Campo Santa Margherita"*.

Stante le risultanze sopra descritte ed ancora considerato che:

- *ai sensi dell'art.20 della Legge Regionale (Veneto) 21 settembre 2007, n.29 erano già stati emessi provvedimenti temporanei di anticipazione dell'orario di chiusura di plurimi esercizi di somministrazione siti sia in località Campo Santa Margherita che nelle adiacenti Crosera e Calle San Pantalon, località quest'ultima che, ancorché non fonometricamente indagata, presentava analoghe sofferenze legate all'attività svolta in orario serale/notturno dai pubblici esercizi;*
- *visti i numerosi controlli ed accertamenti effettuati dalla polizia municipale fin dal 2009 nella zona interessata dal dispositivo, i quali hanno stabilito la stretta connessione tra pubblici esercizi (e similari), aggregazioni di persone ad essi riconducibili, ed emissioni acustiche rumorose,*

il Sindaco interveniva con propria ordinanza ex art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per prevenire e contrastare le situazioni sopra descritte, inequivocabilmente determinanti lo scadimento della qualità urbana in relazione all'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, compromessa in relazione alla definizione di cui all'art. 2, comma primo, lettera a) della Legge 26 ottobre 1995, n.447.

In data 10 marzo 2011 il Sindaco, con propria Ordinanza nr. 107, vietava nelle zone di Campo Santa Margherita e Crosera San Pantalon:

- dalle ore 00.01 alle ore 08.00, ogni forma e tipologia di spettacolo sul suolo pubblico e presso i plateatici dei pubblici esercizi nonché il suono di strumenti musicali di qualsiasi tipo, ivi compreso l'impiego anche dei soli impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione musicale;
- dalle ore 00.01 alle ore 08.00, ogni forma di spettacolo e di intrattenimento musicale anche all'interno dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e degli esercizi artigianali, ivi compreso l'impiego anche dei soli impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione musicale;
- fra le ore 18.00 e le ore 08.00 tutte le manifestazioni non di competenza ex art.18 del TULPS;
- la concessione di proroghe agli orari di chiusura dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e degli esercizi artigianali;

- la concessione di deroga ai limiti di rumorosità di cui all'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995, n.447.

Il provvedimento di cui sopra veniva adottato in via d'urgenza per un periodo di tre mesi, a decorrere dalle ore 18.00 dell'11 marzo 2011.

**2) Modifiche al Regolamento di Polizia Urbana.**

In data 23 maggio 2011 il Consiglio Comunale di Venezia, con propria deliberazione nr.75, approvava alcune *"modifiche al Regolamento di Polizia Urbana"* , prevedendo la nuova disciplina di cui agli artt. 49 ter *"Limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande"* e 49 quater del predetto Regolamento *"Altre limitazioni alle attività svolte dagli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande"*, le quali prescrivono che le aree della città interessate da *"fenomeni di degrado e/o allarme sociale ... tali di compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti..."* possono essere sottoposte a limitazioni di orario e/o di attività e che tali aree della città devono essere individuate con deliberazione di Giunta Comunale.

**3) Ordinanza del Sindaco nr.330/2011.**

Nel corso di vigenza della prima ordinanza sindacale, ARPAV provvedeva ad eseguire una seconda campagna di rilevazione, aprile-maggio 2011, la quale dava i seguenti esiti:

*"...in tutte le posizioni monitorate permane un sistematico superamento dei limiti normativi. Per le posizioni in Campo Santa Margherita, i superamenti risultano ancora, in modo sistematico, estremamente elevati nel periodo notturno...// ...Per quanto riguarda la posizione nr. 6, non monitorata in precedenza (Crosera San Pantalon), i valori... anche in questo caso sistematicamente superiori al limite normativo..."*.

Pur in un quadro ancora evidentemente problematico, ARPAV rilevava comunque che *"...per le posizioni n.3 e 4 si è riscontrata, tuttavia, pur nel superamento sistematico dei limiti, una riduzione dei livelli sonori notturni di una certa consistenza rispetto alla situazione monitorata nel periodo ottobre-novembre 2010. Non altrettanto si può dire della posizione n.1 di Campo santa Margherita."*

In buona sostanza, le misure predisposte dall'Ordinanza n.107/2011, tese a vietare dopo la mezzanotte ogni forma di spettacolo ed intrattenimento musicale, anche solo limitato all'impiego di impianti stereofonici, si sono dimostrate efficaci ma non risolutive.

Risultava comunque provata la connessione diretta tra l'esercizio delle attività economiche ed il superamento dei limiti di inquinamento acustico.

Proprio in ragione di tali risultanze, il Sindaco emetteva, in data 16 giugno 2011, l'Ordinanza n.330/2011, avente i medesimi contenuti della precedente e valevole a tutto il 30 giugno 2011.

**4) Ordinanza del Sindaco nr.381/2011.**

In data 7 luglio 2011, il Sindaco emetteva l'Ordinanza nr.381/2011, vietando, in una logica di progressività nell'applicazione di misure amministrative di natura restrittiva, dopo le ore 23.00, *"l'esercizio delle attività commerciali di prodotti alimentari e di alcolici nonché lo svolgimento di attività artigianali di produzione di alimenti"*.

Detta misura, assunta con l'intento di limitare l'incontrollata somministrazione di cibi e bevande alcoliche in favore di una clientela liberamente itinerante nelle zone oggetto di interesse e causa di propria quota parte nel disturbo sonoro, andava a sommarsi (e non a sostituirsi) alle misure restrittive precedentemente assunte.

Il provvedimento di cui sopra veniva adottato in via d'urgenza per un periodo di mesi quattro, a decorrere dalle ore 18.00 del 3 luglio 2011.

Con Ordinanza Sindacale nr.444/2011 del 22 luglio 2011, dal divieto venivano poi escluse le sole gelaterie che producono e commercializzano esclusivamente gelati, sorbetti e granite.

-/-

5) **Provvedimento del Presidente del T.A.R. V.to, n.619/2011 Reg. Prov. Cau. del 21 luglio 2011.**

L'Ordinanza n.381/2011 è stata oggetto di due separati ricorsi dei privati interessati che hanno originato due distinte ordinanze del Presidente f.f. del T.A.R. Veneto (n.596/2011 Reg. Prov. Cau. del 13 luglio 2011 e n.612/2011 Reg. Prov. Cau. del 16 luglio 2011); l'uno che respingeva l'istanza di provvedimento cautelare e l'altro che sospendeva in via temporanea e provvisoria, l'applicazione dell'Ordinanza Sindacale n.2011/381.

Il Comune di Venezia proponeva ulteriore istanza ed il Presidente del T.A.R. veneto, con proprio provvedimento n.619/2011 reg. Prov. Cau. del 21 luglio 2011, revocava il decreto n.612/2011 Reg. Prov. Cau. del 16 luglio 2011, evidenziando che *"tra gli opposti interessi in gioco, ovvero quello economico-imprenditoriale della parte ricorrente all'apertura dopo le ore 23.00 e quello pubblico alla salute, quiete e igiene, non possa non ritenersi comparativamente prevalente il secondo"*.

La medesima Ordinanza del Presidente del T.A.R. Veneto evidenziava ancora che *"il dovere dell'Amministrazione Comunale di assicurare prioritaria la salute e l'igiene pubblica possa essere più compiutamente attuato estendendo ad altre attività le limitazioni contestate e meno compiutamente eliminando per tutte le sopra descritte attività commerciali le limitazioni di orario"*.

Lo stesso dispositivo, più oltre, evidenziava la necessità di una specifica motivazione che giustifichi la mancata estensione agli esercizi di somministrazione della limitazione di orario.

6) **Ordinanza del Sindaco nr.466/2011.**

In data 2 agosto 2011, il Sindaco emetteva l'Ordinanza nr.466/2011, la quale andava ad uniformarsi alle indicazioni del Presidente del T.A.R. Veneto descritte al punto precedente.

La nuova Ordinanza Sindacale veniva assunta anche sulla scorta delle documentate e dirette osservazioni della Polizia Municipale, nonché sulla base degli esiti delle rilevazioni ARPAV effettuate anche nel mese di luglio 2011, ancora attestanti un inaccettabile livello di inquinamento acustico.

Lo stesso Commissariato P.S. di San Marco, con propria nota del 28 luglio 2011 indirizzata al Direttore Generale del Comune ed al Comandante Generale della Polizia Municipale, rappresentava che *"L'origine della fonte del rumore è con ogni evidenza riconducibile al formarsi di grosse aggregazioni degli avventori dei locali pubblici che stazionano all'esterno degli stessi. Detto comportamento avviene in quanto la prevalenza dei locali è di dimensioni ridotte e non consente all'interno di fumare: i clienti acquistano all'interno degli stessi prevalentemente bevande (soprattutto alcoliche), pi si spostano all'esterno per consumarle in gruppo. L'assembramento ed il vociare consequenziale sono la causa dei rumori. Come evidenziato anche dalle precedenti relazioni, dopo la chiusura dei locali (ore 02.00) i rilevamenti documentano come lo svuotamento della piazza dalle persone, coincide con la riduzione progressiva dei livelli sonori."*

L'Ordinanza n.466/2011, oltre a riconfermare tutti i divieti già trattati nel corso della presente esposizione, andava quindi a vietare, dopo la mezzanotte, *"l'esercizio di ogni attività di somministrazione di alimenti e bevande, di commercio di alimenti e di bevande alcoliche e nonché l'esercizio di attività artigianali di produzione di alimenti con contestuale commercializzazione degli stessi al pubblico."*

Tale provvedimento veniva adottato, in via d'urgenza, per un periodo di mesi due, a decorrere dalle ore 18.00 del 3 agosto 2011.

7) **Le rilevazioni ARPAV eseguite in vigenza dell'Ordinanza nr.466/2011.** Nel periodo 8-16 agosto 2011, l'ARPAV eseguiva una quarta campagna di rilevazione dell'inquinamento acustico in Campo Santa Margherita; la prima dall'entrata in vigore dell'Ordinanza che imponeva la chiusura delle attività commerciali a partire dalla mezzanotte.

Anche in questo caso ARPAV evidenziava come *"i livelli sonori complessivi si sono mantenuti sempre molto al di sopra del limite di zona di classe III, ma con una tendenza ad una progressiva diminuzione col passare dei giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza...//...i risultati confermano quindi, come prima indicazione, una tendenza al miglioramento della situazione se non in termini di livelli complessivi, sicuramente con riferimento alle ore centrali della notte, fondamentali per la tutela del riposo notturno; si tratta comunque di una prima indicazione che andrà confermata mediante ulteriori monitoraggi... "*.

**8) Ordinanze del Sindaco nr.593/2011 e 594/2011.**

In data 30 settembre 2011, il Sindaco emetteva l'Ordinanza nr.593/2011, la quale andava a prorogare l'Ordinanza nr.466/2011 fino alle ore 18.00 del 23 ottobre 2011, in pendenza della conclusione della quinta campagna di rilevazione acustica dell'ARPAV in Campo Santa Margherita e Campo San Pantalon.

Tale campagna, sviluppatasi nel periodo 16 settembre – 4 ottobre 2011, confermava inequivocabilmente l'efficacia dei provvedimenti adottati dal Sindaco in tema di contenimento dell'inquinamento acustico nelle zone di interesse.

L'ARPAV così conclude l'ultimo rapporto di rilevazione: *"I risultati confermano quanto emerso nell'indagine preliminare svolta nel mese di agosto, evidenziando in entrambe le posizioni di misura un sensibile miglioramento della situazione acustica nelle ore centrali della notte... "*.

Con ORDINANZA nr.594/2011, il Sindaco sospendeva i *"rilasci di occupazione di suolo pubblico"* in Campo Santa Margherita ed a limitare il cd. "pianino" *"al contenimento dei plateatici pubblici"*.

**Considerato che,**

alla luce di quanto esposto ai punti precedenti, l'inquinamento acustico in Campo Santa Margherita e Crosera San Pantalon, abbia di fatto perso il carattere di contingibilità ed urgenza ed abbia invece acquistato in via stabile lo status previsto e descritto dagli artt. 49 ter e quater del Regolamento di Polizia Urbana sopra citati e che le limitazioni hanno portato ad una riduzione, ma non all'eliminazione, dei fenomeni descritti in seno ai due artt. del Regolamento di P.U.; che si ritiene tuttavia ottenibile con l'applicazione permanente delle limitazioni sin qui imposte solo in via d'urgenza

**Ritenuto** quindi di individuare quali "Aree ex art.49 ter – quater del Regolamento di Polizia Urbana" ove si evidenziano fenomeni di degrado e/ o allarme sociale le seguenti:

Campo Santa Margherita (in vulgo Santa Margarita) e nelle attigue Rio Terà Canal, Rio Terà de la Scoazera, Calle del Nonzolo, Corte del Calderer, Sotoportego e Corte de le Carozze, Calle del Sangue o Brocheta, Sotoportego de l'Uva, Ponte e Calle del Forno, Calle del Cafetier, nel Sestiere di Dorsoduro e Calle Renier, Corte e Calle del Formager, Calle della Chiesa, Campiello del Tragheto, Ponte di Santa Margarita, Sotoportego e Corte del Fontego, Calle del Magazen, Ramo e Campiello Cappello, Calle de Mezo de la Vida, Calle del Scaleter, Ramo de la Mista, Calle Soranzo, Corte Vechia e attigua Calle del Forno, Corte Grifalconi, Campo San Pantalon, Ponte di San Pantalon, Calle e Crosera San Pantalon, Campiello de Cà Angaran, Calle dei Preti o del Pistor, Calle de la Scuola, Sotoportego e Calle del Cafetier attiguo alla Crosera San Pantalon, Sotoportego e Calle del Scaleter attiguo alla Crosera San Pantalon, Calle de la Saoneria e Calle Dolfin;

**Ritenuto** di imporre le seguenti limitazioni ai sensi degli artt 43 ter: e 43 quater:

- è fatto divieto, nelle zone sopra indicate, dalle ore 00.01 alle ore 06.00 l'esercizio di ogni attività di somministrazione di alimenti e bevande, di commercio di alimenti e di bevande alcoliche, nonché

l'esercizio di attività artigianali di produzione di alimenti con contestuale commercializzazione degli stessi al pubblico;

- è fatto divieto, dalle ore 00.01 alle ore 08.00 nelle zone sopra indicate di porre in essere qualsiasi forma e tipologia di spettacolo sul suolo pubblico e presso i plateatici dei pubblici esercizi, nonché il suono di strumenti musicali di qualsiasi tipo, ivi compreso l'impiego anche dei soli impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione musicale;

- è fatto divieto, all'interno dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e degli esercizi artigianali insistenti nelle zone sopra indicate dalle ore 00.01 alle ore 08.00, di porre in essere qualsiasi forma di spettacolo e di intrattenimento musicale, ivi compreso l'impiego anche dei soli impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione musicale;

- Sono vietate in tutte le zone sopra indicate., fra le ore 18.00 e le ore 08.00 del giorno successivo, le manifestazioni non di competenza del Questore ex art.18 del TULPS;

- E' vietata in tutte le zone sopra indicate. la concessione di proroghe agli orari di chiusura dei pubblici esercizi.

- E' vietata in tutte le zone sopra indicate, la concessione di deroga ai limiti di rumorosità di cui all'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995, n.447, nonché di deroga agli orari di rispetto della quiete oltre le ore 24.00;

- è fatto obbligo di rimozione dei plateatici nelle zone sopra indicate alle ore 24.00 (orario di chiusura di tutti gli esercizi) e la collocazione degli stessi all'interno di appositi locali (se disponibili all'attività) oppure a raso degli stabili degli esercizi, secondo prescrizioni inseribili, anche esercizio per esercizio, negli atti autorizza tori del Comune

**Considerato inoltre che**

- la Delibera del Consiglio Comunale nr.75 – *Approvazione modifiche Regolamento di Polizia Urbana* – nella seduta del 23 maggio 2011, ha stabilito di sostituire l'art.51, ultimo comma, del Regolamento di Polizia Urbana con il seguente comma: *"Ai sensi dell'art.16, comma secondo, legge n. 689/1981, si rinvia ad apposita deliberazione della Giunta Comunale l'individuazione di eventuale importo di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, diversa dalla somma di cui all'art.16, comma primo, della legge n.689/1981"*;

- avrebbe scarso effetto deterrente la sanzione ordinariamente prevista dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede un pagamento in misura ridotta di euro 50,00;

- l'art. 16, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, cosi come rinnovellato dall'art. 6 bis del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, consente alla Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga a quanto ordinariamente previsto dal primo comma dello stesso art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

**ritenuto**, conseguentemente di stabilire in euro 400,00 (quattrocento) il pagamento in misura ridotta

**visto** il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art.49 D.lgs. n.267/2000 dal Direttore Polizia Municipale;

A voti unanimi,

./.

**DELIBERA**

1. INDIVIDUARE quali "Aree ex art.49 ter – quater del Regolamento di Polizia Urbana" ove si evidenziano fenomeni di degrado e/ o allarme sociale le seguenti:

Campo Santa Margherita (in vulgo Santa Margarita) e nelle attigue Rio Terà Canal, Rio Terà de la Scoazera, Calle del Nonzolo, Corte del Calderer, Sotoportego e Corte de le Carozze, Calle del Sangue o Brocheta, Sotoportego de l'Uva, Ponte e Calle del Forno, Calle del Cafetier, nel Sestiere di Dorsoduro e Calle Renier, Corte e Calle del Formager, Calle della Chiesa, Campiello del Tragheto, Ponte di Santa Margarita, Sotoportego e Corte del Fontego, Calle del Magazen, Ramo e Campiello Cappello, Calle de Mezo de la Vida, Calle del Scaleter, Ramo de la Mista, Calle Soranzo, Corte Vechia e attigua Calle del Forno, Corte Grifalconi, Campo San Pantalon, Ponte di San Pantalon, Calle e Crosera San Pantalon, Campiello de Cà Angaran, Calle dei Preti o del Pistor, Calle de la Scuola, Sotoportego e Calle del Cafetier attiguo alla Crosera San Pantalon, Sotoportego e Calle del Scaleter attiguo alla Crosera San Pantalon, Calle de la Saoneria e Calle Dolfin, anche evidenziate nella planimetria allegata (allegato 1) ;

2. STABILIRE le seguenti tipologie di limitazioni ai sensi degli artt 49 ter e 49 quater:

a) è vietato, nelle zone indicate al punto 1, dalle ore 00.01 alle ore 06.00, l'esercizio di ogni attività di somministrazione di alimenti e bevande, di commercio di alimenti e di bevande alcoliche, nonché l'esercizio di attività artigianali di produzione di alimenti con contestuale commercializzazione degli stessi al pubblico;

b) è fatto divieto, dalle ore 00.01 alle ore 08.00 nelle zone indicate al punto 1 ,di porre in essere qualsiasi forma e tipologia di spettacolo sul suolo pubblico e presso i plateatici dei pubblici esercizi, nonché il suono di strumenti musicali di qualsiasi tipo, ivi compreso l'impiego anche dei soli impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione musicale;

c) è fatto divieto, all'interno dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e degli esercizi artigianali insistenti nelle zone indicate al precedente punto 1 dalle ore 00.01 alle ore 08.00, di porre in essere qualsiasi forma di spettacolo e di intrattenimento musicale, ivi compreso l'impiego anche dei soli impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione musicale;

d) è fatto obbligo di rimozione dei plateatici in tutte le zone indicate al precedente punto 1 alle ore 24.00 (orario di chiusura di tutti gli esercizi) e la collocazione degli stessi all'interno di appositi locali (se disponibili all'attività) oppure a raso degli stabili degli esercizi:

3. STABILIRE in applicazione dell'art.51 del Regolamento di Polizia Urbana e ai sensi dell'art. 16, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in euro 400,00 (quattrocento) il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa per coloro che violano quanto prescritto agli artt 49 ter e 49 quater del Regolamento di Polizia Urbana modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 23/05/2011 come indicato al precedente punto 2 nella misura di euro 400,00 (quattrocento);

4. STABILIRE inoltre:

- sono vietate in tutte le zone indicate al precedente punto 1., fra le ore 18.00 e le ore 08.00 del giorno successivo, le manifestazioni non di competenza del Questore ex art.18 del TULPS;

- è vietata in tutte le zone indicate al precedente punto 1. la concessione di proroghe agli orari di chiusura dei pubblici esercizi;

./.

- è vietata in tutte le zone indicate al precedente punto 1., la concessione di deroga ai limiti di rumorosità di cui all'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995, n.447, nonché di deroga agli orari di rispetto della quiete oltre le ore 24.00.

5. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000.

P.D. N. 701/2011

Pubblicata all'Albo Pretorio
dal 04-11-2011 al 19-11-2011
senza opposizioni.